

TI_GERICHTE 10.2004.162 vom 18. Mai 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2004.162

FR: TI_GERICHTE 10.2004.162 du 18 mai 2004

IT: TI_GERICHTE 10.2004.162 del 18 maggio 2004

Volltext

Incarto n.10.2004.162/fl

DA 1565/2004

Bellinzona

18 maggio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con _____ in qualità di cancelliere, per giudicare

_ACCU1

difeso da: DUF1

prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto a tossicomani vari, un quantitativo complessivo di 7 "bolas" di cocaina;

reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

fatti avvenuti a _____ e a _____ fra il mese di ottobre 2002 e il mese di agosto 2003;

2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente ricevuto e acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo imprecisato di marijuana;

reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

fatti avvenuti a _____ e a _____ fra il mese di luglio 2003 e il 23 aprile 2004;

perseguito con decreto d'accusa n. DA 1565/2004 di data 3 maggio 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata con decisione del Ministero pubblico di Bellinzona il 18 novembre 2003.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Ordina la confisca e la distruzione di 1.9 gr.

di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004.5. Ordina parimenti la devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile 2004;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 maggio 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 18 maggio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore, l'interprete francese signora _____ mentre il Procuratore pubblico con lettera 15 marzo 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall'imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti e una riduzione della pena, da sospendere, per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; postula altresì che non venga revocata la sospensione dell'espulsione, che non si proceda a confische e che non vengano addebitate spese procedurali;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se _____ è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per i fatti compiuti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere ordinata revoca della sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata dal Ministero pubblico di Bellinzona il 18 novembre 2003.

4. Se deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004.

5. Se deve essere ordinata la devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile 2004.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup; 41, 55, 58 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara _____,

autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti a _____ e _____ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1565/2004 del 3 maggio 2004.

condanna _____ _ACCU1

1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

revocata sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata dal Ministero pubblico il 18 novembre 2003.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall' art. 80 CP.

ordinala confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004.

ordinala devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004.

le parti _____ sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:

Il cancelliere:

Distinta spese _____ a carico di _ACCU1

fr. _____ 200.- _____ tassa di giustizia

fr. _____ 150.- _____ spese giudiziarie

fr. _____ 350.-totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.